



PROVINCIA DI PISA

Servizio Ambiente

U.O. Smaltimento Rifiuti e Bonifiche

Prot. n°	11/0051
Del	13/01/2011
Settore	IMP/AS

COM/CC

Pisa 10/01/2011

Protocollo n. 5630 09/08/04

Alla Soc. Ecofor Service SpA
Viale America, 150
Loc. Gello
56025 Pontedera (PI)

Al Comune di Pontedera
Corso Matteotti, 37
56025 Pontedera (PI)

All' A.R.P.A.T.
Dipartimento Prov.le di Pisa
Via Vittorio Veneto, 27
56127 Pisa

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale.

Con la presente si trasmette in allegato Determinazione Dirigenziale N. 5973 del 29/12/2010 avente per oggetto: Aggiornamento atto di AIA n. 5403 del 14.12.2009 relativa alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Pontedera, gestita dalla Ecofor Service S.p.A. -- Riclassificazione.

Distinti saluti

1 Dirigente del Servizio
Sviluppo Sostenibile ed Energia
Dott.ssa L. Prioli



PROVINCIA DI PISA

Servizio Ambiente

U.O. Smaltimento Rifiuti e Bonifiche

Prot. n°	11/0051
Del	13/01/2011
Settore	IMP/AS -

com/uc

Pisa 10/01/2011

Protocollo n. 5630

09/08/04

Alla Soc. Ecofor Service SpA
Viale America, 150
Loc. Gello
56025 Pontedera (PI)

Al Comune di Pontedera
Corso Matteotti, 37
56025 Pontedera (PI)

All' A.R.P.A.T.
Dipartimento Prov.le di Pisa
Via Vittorio Veneto, 27
56127 Pisa

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale.

Con la presente si trasmette in allegato Determinazione Dirigenziale N. 5973 del 29/12/2010 avente per oggetto: Aggiornamento atto di AIA n. 5403 del 14.12.2009 relativa alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Pontedera, gestita dalla Ecofor Service S.p.A. – Riclassificazione.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Sviluppo Sostenibile ed Energia
Dott.ssa L. Pioli



PROVINCIA DI PISA
SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 6033	Del 29/12/2010
Determinazione nr. 5973	Del 29/12/2010

Oggetto: Aggiornamento atto di AIA n. 5403 del 14.12.2009 relativa alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Pontedera, gestita dalla Ecofor Service S.p.a - Riclassificazione

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 Titolo III bis relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n.61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla Legge regionale 3 novembre 1998 n.79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.M. del 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" che abroga il D.M del 3 agosto 2005;

VISTA la deliberazione della Regione Toscana 495 del 2009 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

PREMESSO che la Soc. Ecofor Service S.p.A. è titolare di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in loc. Gello nel comune di Pontedera autorizzata all'esercizio con D.D. n. 5403 del 14/12/2009;

PREMESSO che con il suddetto atto di autorizzazione è stato prescritto che i rifiuti ammessi in discarica dovevano rispettare i limiti di accettabilità definiti dal D.M. 03/08/2005, ancorchè non in vigore al momento dell'emissione dell'atto di autorizzazione all'esercizio, ad esclusione dei parametri TDS e DOC. Inoltre limitatamente alle scorie provenienti dall'inceneritore di Pisa e al carfluff proveniente dalla Soc. Ecoacciai era stata concessa una deroga ai suddetti limiti con l'elevazione di tre volte il valore limite;

PREMESSO che:

- in data 14 gennaio 2010 la Società Ecofor Service S.p.A. ha attivato la procedura per la

riclassificazione della discarica in oggetto quale sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03/08/2005, ai fini dell'ottenimento di una deroga sui limiti di accettabilità in discarica definiti dal suddetto decreto relativamente ai parametri DOC e TDS;

- con nota n. 85933 del 25/03/2010 questa Provincia, a seguito della valutazione in sede di Conferenza provinciale della suddetta richiesta, ha sospeso il parere in attesa di integrazioni, con particolare riferimento all'analisi di rischio e alla verifica analitica di tutte le tipologie di rifiuti conferiti nella discarica dei parametri DOC, TDS, Cloruri e Solfati;
- in data 12/11/2010 la Società ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta;

VISTO il parere della Conferenza provinciale riunitasi in data 09/12/2010, il cui verbale rimane agli atti di questa Provincia, di seguito riportato:

La richiesta della Ecofor Service S.p.A. riguarda la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Pontedera quale sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2005.

La Conferenza prima di esaminare le integrazioni alla richiesta di riclassificazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in loc. Gello nel comune di Pontedera, inoltrate dalla Soc. Ecofor Service S.p.A. il 12/11/2010, evidenzia che è stato approvato e pubblicato il D.M. del 27/09/2010 che abroga il D.M. 5 agosto 2005. Il suddetto decreto definisce i nuovi limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica nonché le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER per i quali viene definita la non necessità di rilevazione dei parametri DOC e TDS. Tra le suddette tipologie rientra la maggioranza dei rifiuti attualmente conferiti in discarica, mentre restano escluse tipologie quali fanghi non trattati ai fini della riduzione sostanziale del loro contenuto in sostanza organica, i miscugli di rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti e gli scarti della lavorazione della carta. La presenza delle suddette tipologie di rifiuti nel territorio per i quali non sono attualmente presenti impianti destinati al loro trattamento e che pertanto l'unico smaltimento possibile è il deposito in discarica, rende necessario definire dei limiti di accettabilità più elevati, in deroga a quelli previsti dal D.M. 27/09/2010. Sulla base della suddetta necessità nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 0014963 del 30/06/2006, su prescrizione di questa Provincia, la Società ha effettuato una valutazione del rischio atta a verificare la pressione ambientale della discarica in termini di emissioni nelle diverse matrici ambientali con particolare riferimento alle emissioni di biogas, tenendo a riferimento i valori riscontrati nelle campagne di monitoraggio eseguite dei parametri di cui viene chiesta la deroga e quelli ad essi collegati quali ad es. DOC, COD, CH₄, cloruri e solfati. La suddetta analisi di rischio non ha mostrato un incremento della pressione ambientale rispetto alla situazione attuale.

Esaminati i flussi di rifiuti conferiti storicamente nella discarica in oggetto e le analisi condotte sugli stessi, la Conferenza rileva che la deroga dei limiti di accettabilità è necessaria esclusivamente per i parametri DOC e TDS e per le tipologie di rifiuti quali fanghi di varia origine, miscugli di rifiuti, scarti della produzione e della lavorazione di polpa carta e cartone.

Per quanto sopra la Conferenza esprime parere favorevole alla riclassificazione della discarica quale discarica mista e definisce i seguenti limiti di accettabilità:

Per i fanghi di varia origine, i miscugli di rifiuti e gli scarti della produzione e della lavorazione di polpa carta e cartone, dovranno essere rispettati i limiti di accettabilità definiti dal D.M. 27 settembre 2010 ad eccezione dei parametri DOC e TDS per i quali i limiti sono fissati rispettivamente in 2.300 mg/l e 12.000 mg/l.

Considerati i nuovi limiti di accettabilità definiti dal D.M. 27/09/2010, la Conferenza ritiene di dovere ridefinire anche i limiti di accettabilità per le tipologie di rifiuti quali "scorie proveniente

dall'inceneritore di Pisa (CER 190112) e "carfluff" proveniente dall'impianto Ecoacciai (CER 191014) come di seguito riportato:

Parametro	L/S= 10 l/Kg (mg/l)
As	0,6
Ba	30
Cd	0,06
Cr tot	3
Cu	15
Hg	0,02
Mo	3
Ni	3
Pb	3
Sb	0,21
Se	0,15
Zn	15
Cloruri	4500
Fluoruri	45
Solfati	6000
DOC	2400
Tds	18000

RITENUTO per quanto contenuto in premessa di riclassificare la discarica ubicata in loc. Gello nel comune di Pontedera quale sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi e di definire quali limiti di accettabilità quelli indicati nel verbale della Conferenza riportato sopra;

DATO ATTO che la richiesta in oggetto non rappresenta una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/2005;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico del 18/08/2000 e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di aggiornare l'atto di AIA rilasciato con D.D. n. 5403 del 14/12/2009 con la riclassificazione della discarica ubicata in loc. Gello nel comune di Pontedera e gestita dalla Società Ecofor Service S.p.A, nella sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi e con la definizione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica indicati nel verbale della Conferenza provinciale riportato in premessa;
2. di precisare che ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e DGRT 495/2009 la

Società Ecofor Service S.p.A. dovrà provvedere, entro 30 gg dall'inoltro del presente atto al versamento alla Provincia di Pisa di 2.000 euro quali oneri istruttori dovuti per l'aggiornamento dell'atto di A.I.A. n. 1440/2009, da versare sul cc postale n. 13478565 intestato al Servizio Tesoreria della Provincia di Pisa o sul cc bancario n. 000010250009 – ABI 8562 – CAB 70910 – CIN V, IBAN: IT65V0856270910000010250009 c/o la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette srl, Via Tosco Romagnola 101/A – località Fornacette – 56012 Calcinaia (PI), specificando la causale del versamento;

3. di dare atto che, salvo specifiche disposizioni speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione
4. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Ecofor Service S.p.A., al comune di Pontedera e all'ARPAT di Pisa.

IL DIRIGENTE

Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2010 al 13/01/2011.

IL RESPONSABILE

Luisa Bertelli

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

E' Copia conforme all'originale.

Firma e Timbro


PROVINCIA DI PISA



Amministrazione di Pisa



F. E. F. S. - C. C. O. V. T.
n. 030743



RACCOMANDATA A. R.

APLA Soc. ECOTOR SERVICE S.p.A.

Viale America, 150

loc. Gello

56025 PONTEDERA

(PISA)



14170440115-7

Mod. 04204 (E-Mark) 10/11
EP004/EP004-01 (H)